

R.G. n. 37-1//2023



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*  
*-Procedure Concorsuali-*

---

Il Giudice delegato dott. Barbara Vacca

Vista la domanda depositata in data 14/04/2023 da **MANCIAGLI FABIO** nato a Forlì (FC) il 20/04/1971 (c.f. MNCFBA71D20D704U), residente a Forlimpopoli (FC) in Via Papa Giovanni XIII n. 59/b int. 3, con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

Visto il decreto di apertura emesso in data 05/05/2023;

Letta la relazione depositata in data 07/06/2023 dal Gestore dell'OCC ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII ;

Dato atto che nel termine assegnato sono pervenute osservazioni da parte del solo creditore Deutsche Bank S.p.A.

Vista la replica del Gestore rispetto alle osservazioni pervenute;

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

**SENTENZA**  
**di omologazione de piano**

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.



Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Ciò premesso, in presenza di contestazione da parte di un creditore, deve procedersi al loro esame.

Deutsche Bank ha anzitutto precisato che il proprio credito ammonta a € 31.586,00, come da piano di ammortamento allegato e non nell'inferiore importo di € 22.971,94 indicato nel piano. Ha poi evidenziato che il piano prevede una durata di 5 anni ed avendo il Gestore riferito nella propria relazione che *“alla luce dell'età non avanzata di quest'ultimo e della stabilità offerta, allo stato attuale, da un contratto di lavoro a tempo indeterminato”*, avrebbe ben potuto prevedersi una durata più lunga al fine di permettere il soddisfacimento di una quota più congrua dei debiti chirografari. Ha lamentato, inoltre, il creditore che nel piano non si era tenuto minimamente conto di crediti futuri o eventuali accantonamenti (quali ad esempio il TFR) e che, infine, avendo il Gestore rappresentato che le cause della crisi da sovraindebitamento erano da ricondursi in gran parte alle spese che il Mancigli aveva sostenuto per il mantenimento della compagna e di sua figlia, per far fronte alle quali aveva acceso 5 finanziamenti nel periodo 2020 al 2022, senza che il proprio reddito fosse mutato, ne ha contestato la meritevolezza, per aver il Mancigli contratto obbligazioni con la consapevolezza di non poterle adempiere. Le osservazioni formulate da Deutsche Bank non sono meritevoli di accoglimento e vanno disattese.

Quanto alla precisazione del credito, il Gestore ha chiarito che la somma indicata nel piano è quella corretta, avendo preso a riferimento il solo capitale, senza considerare gli interessi inglobati nelle rate del piano di ammortamento a scadere, tenuto conto del fatto che il deposito della domanda sospende, ai fini del concorso, il corso degli interessi legali o convenzionali, salvo che per i crediti assistito da privilegio, pegno o ipoteca, ipotesi non ricorrente nel caso in esame.

Quanto al profilo della meritevolezza, è opportuno evidenziare che il CCII non prevede alcun richiamo al requisito della meritevolezza per procedere all'omologa, limitandosi a



prevedere, all'art. 69, co. 1, ult. periodo, come condizione ostativa all'ammissione la circostanza che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Contrariamente a quanto ritenuto dal creditore nelle sue osservazioni, non vi sono elementi per affermare che i finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento siano stati accesi dal Mancigli con colpa grave e con la consapevolezza di non potervi fare fronte, come dimostra il fatto che fino a quando non si è rivolto all'OCC per ristrutturare la propria posizione debitoria il Mancigli ha provveduto al regolare rimborso delle rate.

Non ricorre dunque la condizione ostativa della "immediatezza".

Nel richiamare quanto già evidenziato nel decreto di apertura in merito alla ricorrenza delle ulteriori condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 CCII, non oggetto di alcuna osservazione, deve ora valutarsi la contestazione della convenienza del piano proposto rispetto alla posizione del creditore che l'ha contestata.

È opportuno rammentare che il piano di ristrutturazione proposto dal Mancigli prevede, previa interruzione del prelievo dallo stipendio in forza di cessione del quinto e delle altre trattenute a favore di Unicredit, la messa a disposizione dei creditori, con trattenimento dalla busta paga, della somma di € 500,00 mensili per la durata di 5 anni per un importo complessivo di € 30.000,00, con versamento in un conto corrente dedicato, gestito dall'OCC e dal quale verranno effettuati i pagamenti, il primo dei quali entro i primi 18 mesi e i successivi riparti al 36° mese e al 60°, con pagamento del compenso del gestore e dell'OCC al termine della fase esecutiva, previa approvazione della relazione finale e liquidazione del compenso. In tal modo si prevede di soddisfare, nell'arco temporale dei 5 anni di durata, in via integrale le spese e i compensi della procedura e i crediti in prededuzione, nonché nella misura di ca. 47% i restanti crediti chirografari pari a € 53.545,03 senza suddivisione in classi, come da prospetto che segue:

PROSPETTO PAGAMENTI			
CREDITORE	RESIDUO	pagamento	%
UNICREDIT	16.684,74	7.852,37	47,06%
UNICREDIT	11.415,44	5.372,47	47,06%
FINDOMESTIC	2.472,91	1.163,83	47,06%
DEUTSCHE BANK	22.971,94	10.811,33	47,06%
<b>TOTALE</b>	<b>53.545,03</b>	<b>25.200,00</b>	<b>47,06%</b>
OCC e spese procedura	4.800,00	4.800,00	100%
<b>TOTALE VERSAMENTI</b>		<b>30.000,00</b>	



La proposta così formulata è giuridicamente ammissibile e fattibile, a nulla rilevando il fatto che il Manciangli avrebbe potuto prevedere una durata anche maggiore o mettere a disposizione ulteriori somme, presenti o future.

Deve ricordarsi che la proposta che il consumatore può presentare ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma, compresi quelli per i quali vi è una cessione del quinto in corso.

In sede di omologa, il tribunale deve limitarsi a verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta in concreto presentata e non anche la sua convenienza per i creditori salvo che vi sia una specifica contestazione in tal senso. In tale ultimo caso, per procedere all'omologa, il giudice deve verificare che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, intesa questa come liquidazione controllata.

Nel caso in esame, è indubbio che l'esecuzione del piano garantisca a Deutsche Bank un soddisfacimento ben superiore a quello conseguibile nell'alternativa liquidatoria, posto che non avendo il Manciangli altri beni da liquidare, se non un autoveicolo di scarso valore commerciale, in tale sede potrebbe unicamente essere appresa una quota dello stipendio che, anche ove fosse stabilita nella stessa misura di € 500 (superiore al quinto pignorabile), potrebbe essere incamerata dal liquidatore per un periodo assai inferiore. Considerato, infatti, che il debitore avrebbe accesso dopo tre anni all'esdebitazione di diritto ex art. 282 CCII i prelievi dallo stipendio dovrebbero cessare. Senza considerare inoltre gli ulteriori costi per il compenso del liquidatore.

In conclusione, respinte le osservazioni del creditore, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da FABIO MANCIAGLI e disporre la chiusura della procedura.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 70 CCII

**OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da **MANCIAGLI FABIO** nato a Forlì (FC) il 20/04/1971 (c.f. MNCFBA71D20D704U), residente a



Forlimpopoli (FC) in Via Papa Giovanni XIII n. 59/b int. 3

**dispone**

**che** la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC;

**avverte**

**i creditori** che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

**avverte**

**il debitore** che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

**avverte**

**il Gestore dell'OCC** che dovrà:

- vigilare sull'esatto adempimento del piano;
- risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario
- porre in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano ed eseguire i pagamenti in base a quanto previsto nella proposta;
- relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.

**avverte**

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.



dichiara

chiusa la procedura.

Così deciso a Forlì il 23 giugno 2023

Il Giudice

*dott. ssa Barbara Vacca*

